

«Disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea ai sensi dell'art. 10-bis, comma 8, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12»

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

VISTA la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione);

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

VISTA la legge 15 gennaio 1992, n. 21 recante "*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*";

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "*Nuovo codice della strada*";

VISTO l'articolo 10-bis, comma 8, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che demanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione che intermediano tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea;

TENUTO CONTO della sentenza della Corte Costituzionale n. 56 del 26 marzo 2020, e delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 13 febbraio 2014 nelle cause C-162/12 e C-163/12, C-419/12 e C-420/12;

CONSIDERATA l'opportunità di regolamentare l'attività delle piattaforme tecnologiche prevedendo una registrazione delle piattaforme in un registro pubblico e l'individuazione di requisiti e obblighi omogenei per i soggetti gestori al fine di garantire che l'utilizzo delle piattaforme sia svolto conformemente ai vincoli normativi sulle condizioni di svolgimento dei servizi di taxi e di noleggio con conducente;

SENTITE le organizzazioni di categoria, all'esito di un confronto avviato in data 8 febbraio 2024, cui è seguito lo svolgimento di ulteriori cinque riunioni tecniche tenutesi, rispettivamente, in data 15, 22 e 29 febbraio 2024 nonché in data 7 marzo 2024 e 3 aprile 2024;

VALUTATI i contributi acquisiti a valle dei predetti incontri con le associazioni;

SENTITA l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato istituita ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

ACQUISITO il parere del Garante per la protezione dei dati personali reso in data 23 maggio 2024;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del [•].

SULLA PROPOSTA del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle imprese e del made in Italy;

DECRETA:

ART. 1

(Oggetto, ambito di applicazione e definizioni)

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 10-bis, comma 8, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il presente decreto disciplina l’attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge quadro, e il correlato utilizzo delle nuove tecnologie, al fine di garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore delle piattaforme tecnologiche di intermediazione, di promuovere l’efficiente svolgimento dei servizi di trasporto pubblico non di linea e di favorire l’incontro tra i soggetti che offrono e domandano i servizi di trasporto pubblico non di linea, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) «*legge quadro*»: la legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante la “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;
 - b) «*piattaforme tecnologiche*»: le infrastrutture che forniscono i servizi e gli strumenti tecnologici, anche mediante internet, per lo svolgimento dell’attività di intermediazione, come definita ai sensi del presente decreto;
 - c) «*attività di intermediazione*»: l’attività volta a favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di autoservizi pubblici non di linea tramite la stipula di contratti di intermediazione sia con l’utente che con gli operatori dei servizi di trasporto pubblico non di linea;
 - d) «*servizi taxi*»: i servizi di trasporto pubblico locale non di linea a mezzo di taxi offerti da un soggetto autorizzato ai sensi della legge quadro, a soddisfacimento di specifiche richieste da parte di una utenza indifferenziata, mediante il quale il conducente trasferisce da un luogo ad un altro l’utente del servizio, effettuato con i veicoli di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge quadro, e svolti nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale vigente;
 - e) «*servizi NCC*»: i servizi di trasporto pubblico locale non di linea a mezzo di noleggio con conducente offerti da un soggetto autorizzato ai sensi della legge quadro, a

soddisfacimento di specifiche prenotazioni provenienti da una utenza differenziata, mediante il quale il vettore trasferisce da un luogo ad un altro l'utente del servizio, effettuato con i veicoli di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge quadro e svolti nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale vigente;

- f) «*servizi*»: i servizi taxi e i servizi NCC;
- g) «*vettore taxi*»: il soggetto autorizzato da un Comune ad effettuare un servizio taxi ed iscritto nel registro informatico pubblico nazionale istituito presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, nella legge nella legge 11 febbraio 2019, n. 12;
- h) «*vettore NCC*»: il soggetto autorizzato da un Comune ad effettuare un servizio NCC ed iscritto nel registro informatico pubblico nazionale istituito presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, nella legge nella legge 11 febbraio 2019, n. 12;
- i) «*vettori*»: i vettori taxi e i vettori NCC;
- l) «*conducente*»: il conducente, iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della legge quadro, che svolge servizi taxi o servizi NCC in virtù della licenza o dell'autorizzazione di cui lo stesso è titolare ovvero in qualità di dipendente subordinato o parasubordinato, con contratto di gestione di cui all'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, o collaboratore familiare di un vettore taxi o NCC;
- m) «*utente*»: il soggetto che, tramite l'accesso ad una piattaforma tecnologica, prenota un servizio di trasporto pubblico non di linea o conclude un contratto di trasporto anche a favore di terzi svolto con le modalità degli autoservizi pubblici non di linea;
- n) «*utenza indifferenziata*»: gli utenti che non possono venire selezionati dal conducente al momento della accettazione del singolo servizio di trasporto;
- o) «*utenza differenziata*»: gli utenti selezionati dal vettore al momento della accettazione della prenotazione NCC o del singolo servizio di trasporto NCC;
- p) «*richiesta di servizi intermediati*»: la richiesta dell'utenza, rivolta tramite piattaforme tecnologiche, per un servizio taxi o NCC riferito ad un determinato tragitto e nel primo orario di partenza disponibile ovvero ad un orario di partenza predeterminato dall'utente stesso;
- q) «*soggetto gestore*»: l'impresa che svolge attività di intermediazione per favorire l'incontro tra le domanda e l'offerta di autoservizi pubblici non di linea attraverso una piattaforma tecnologica e che è il titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 9;
- r) «*titolare della piattaforma*»: l'impresa che detiene la proprietà di una piattaforma tecnologica.

ART. 2

(Principi comuni)

1. L'attività di intermediazione mediante piattaforma tecnologica tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea è svolta nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) principio di neutralità: l'esercizio dell'attività di intermediazione e la gestione di piattaforme tecnologiche non possono costituire mezzo per l'elusione o la violazione da parte dei singoli vettori delle disposizioni della legge quadro, della normativa nazionale vigente, nonché delle singole discipline regionali vigenti sui rispettivi territori in cui tali vettori svolgono la propria attività;
 - b) principio di tipicità: la prenotazione o l'assegnazione dei singoli servizi di trasporto avviene nel rispetto delle diverse peculiarità dei servizi taxi e servizi NCC individuate dalla legge quadro, dalla normativa nazionale vigente, nonché dalle singole discipline regionali vigenti, garantendo, in relazione a ciascuna prenotazione, che l'individuazione della tipologia del servizio pubblico non di linea sia effettuata esclusivamente sulla base della scelta dell'utente;
 - c) principio di territorialità: l'assegnazione delle prenotazioni ai vettori da parte delle piattaforme di intermediazione avviene nel rispetto dei vincoli territoriali individuati dalla legge quadro in ragione delle diverse peculiarità dei servizi taxi e servizi NCC, secondo quanto previsto dagli articoli 3, 4, comma 1, 5, comma 1, e 11 della legge quadro;
 - d) principi in materia di protezione dei dati personali: il trattamento dei dati personali sotteso al funzionamento della piattaforma di intermediazione rispetta i principi di cui agli articoli 5, 24 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
 - e) principio di parità di accesso alla piattaforma: l'accesso ai servizi della piattaforma deve essere offerto a condizioni di parità e non discriminazione sia agli utenti che ai conducenti e vettori.

ART. 3

(Organizzazione e funzionamento delle piattaforme tecnologiche)

1. I soggetti gestori delle piattaforme tecnologiche esercitano attività di intermediazione tra la domanda e l'offerta di autoservizi pubblici non di linea esercitati dai vettori. L'attività di intermediazione svolta da ciascuna piattaforma tecnologica può avere ad oggetto esclusivamente il servizio taxi o il servizio NCC ovvero, congiuntamente, entrambi i servizi.
2. Il soggetto gestore è responsabile della organizzazione, nonché della gestione dell'attività di intermediazione svolta mediante le piattaforme tecnologiche.
3. I contratti stipulati tra i soggetti gestori e gli utenti per la conclusione di un contratto di trasporto tramite l'impiego delle piattaforme tecnologiche hanno ad oggetto esclusivamente le modalità di svolgimento dell'attività di intermediazione. Nei casi in cui il contratto di trasporto è concluso tramite l'impiego delle piattaforme tecnologiche, esso è concluso tra l'utente e il vettore.
4. Il pagamento del corrispettivo per il servizio di trasporto e per l'eventuale quota relativa all'attività di intermediazione è di regola effettuato dall'utente, in un'unica soluzione, al soggetto gestore ovvero al vettore, fatta salva la possibilità che i due servizi siano pagati disgiuntamente al soggetto gestore e al vettore laddove previsto nei contratti di cui al comma 3.

Nei contratti di cui al comma 3 per i servizi taxi, il corrispettivo del servizio di trasporto non può superare quello previsto dalle tariffe fissate nell'ambito territoriale di riferimento.

5. La fatturazione e il rilascio della ricevuta per i servizi di trasporto sono effettuate dal gestore o dal vettore, tenuto conto delle modalità di pagamento del servizio definite ai sensi del comma 4. È sempre garantita all'utente la possibilità di ricorrere al pagamento del servizio con strumenti di pagamento elettronico.

ART. 4

(Norme specifiche per l'intermediazione di servizi taxi)

1. Ai fini dell'intermediazione di servizi taxi, le piattaforme tecnologiche rivolgono le richieste di servizi di trasporto a vettori taxi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, dall'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), nonché dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge quadro.
2. Le piattaforme tecnologiche garantiscono che l'assegnazione dei servizi taxi avvenga in modo indifferenziato tra i singoli vettori taxi, senza alcuna distinzione in base ad eventuali servizi aggiuntivi svolti dai vettori taxi in favore dei soggetti gestori ovvero a criteri diversi da quelli stabiliti dalla normativa vigente, fatte salve esigenze specifiche rappresentate dall'utente al momento della richiesta del singolo servizio che possono essere soddisfatte solo attraverso l'utilizzo di vetture con specifiche caratteristiche, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9.
3. I soggetti gestori adottano modalità operative della piattaforma tecnologica idonee a garantire che, anche in caso di richieste di servizi taxi riferite ad un orario di partenza predeterminato dall'utente stesso, i servizi intermediati siano assegnati a favore di vettori taxi esclusivamente nell'arco temporale dei rispettivi turni di servizio previsti dalle autorità amministrative competenti e che la comunicazione della richiesta di servizio sia inoltrata al vettore taxi nell'imminenza dell'effettuazione materiale dello stesso. I soggetti gestori adottano apposite misure volte a garantire che la destinazione dell'utente sia comunicata al vettore taxi solo al momento del prelievo dell'utente e che non sia comunicato al vettore il corrispettivo stimato della corsa. Il corrispettivo stimato per il servizio taxi può essere comunicato all'utente, ferme restando le variazioni connesse alle condizioni di circolazione e alle ulteriori variabili che incidono sulla determinazione del costo del servizio.
4. Le piattaforme tecnologiche non sostituiscono il tassametro e i soggetti gestori non possono prevedere l'applicazione agli utenti per lo svolgimento dei singoli servizi taxi di importi diversi rispetto a quelli previsti dalle tariffe pubbliche in vigore sull'area territoriale di riferimento.
5. Per i vettori taxi, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 9, la piattaforma tecnologica può rendere nota all'utente, mediante attivazione della funzione di geolocalizzazione, la posizione in tempo reale del vettore taxi e il tempo stimato di arrivo al punto di prelievo dopo l'assegnazione del servizio al relativo vettore.

ART. 5

(Norme specifiche per l'intermediazione di servizi NCC)

1. Le piattaforme tecnologiche rivolgono le richieste di servizi NCC presso le rimesse o le sedi dei vettori aderenti, ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 11, comma 4, della legge quadro, ai fini della successiva individuazione del vettore nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 2, nonché dell'articolo 11, commi 3 e 4, della medesima legge quadro.
2. I vettori NCC accettano le richieste di servizio inoltrate alle relative rimesse o sedi nel rispetto degli obblighi di compilazione del foglio di servizio, secondo quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge quadro. In caso di richieste di servizi NCC riferite al primo orario di partenza disponibile, il vettore indica un orario di prelievo dell'utente compatibile con i tempi di trasferimento dalla rimessa o, in caso di partenza da un luogo diverso dalla rimessa, non inferiore a venti minuti, secondo quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge quadro.
3. Per i vettori NCC, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 9, la piattaforma tecnologica può rendere nota all'utente, mediante attivazione della funzione di geolocalizzazione, la posizione in tempo reale del vettore NCC e il tempo stimato di arrivo al punto di prelievo solo dopo l'assegnazione del servizio al relativo vettore.

ART. 6

(Norme per le piattaforme tecnologiche rivolte congiuntamente al servizio taxi e al servizio NCC)

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, le piattaforme tecnologiche che svolgono attività di intermediazione aventi ad oggetto congiuntamente i servizi taxi e i servizi NCC adottano appositi meccanismi volti a garantire che, prima dell'invio di ciascuna richiesta di servizio intermediato, l'utente eserciti una opzione espressa del servizio taxi o NCC che intende attivare per il servizio di trasporto oggetto di intermediazione.
2. I tempi di arrivo del vettore taxi o NCC ed il corrispettivo stimato per il servizio sono comunicati all'utente solo all'esito dell'opzione effettuata dall'utente ai sensi del comma 1.

ART. 7

(Registrazione dei soggetti gestori)

1. Nell'ambito del Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita una specifica sezione per l'iscrizione dei soggetti gestori. Con apposito provvedimento del competente Direttore generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità tecniche di iscrizione nel registro. Tale provvedimento è adottato entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
2. L'iscrizione avviene previa presentazione dell'istanza al Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, corredata della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a firma del legale rappresentante attestante:
 - a) i dati personali o societari del soggetto gestore;

- b) l'elenco dei vettori aderenti con gli estremi della relativa iscrizione alla sezione del registro informatico pubblico nazionale istituito presso il medesimo Centro elaborazione dati, ai sensi dell'articolo 10-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, nella legge nella legge 11 febbraio 2019, n. 12;
- 3. L'istanza di cui al comma 2 è corredata da un atto unilaterale con il quale il soggetto gestore si impegna al rispetto degli obblighi e delle condizioni di esercizio dell'attività di intermediazione previsti dal presente decreto. I soggetti gestori comunicano trimestralmente eventuali variazioni nell'elenco dei vettori aderenti.
- 4. L'iscrizione è perfezionata dal soggetto gestore antecedentemente all'attivazione della piattaforma tecnologica, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 2. Il mancato rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta la cancellazione del soggetto gestore dalla specifica sezione del registro di cui al presente articolo.

ART. 8

(Obblighi dei soggetti gestori)

- 1. I soggetti gestori:
 - a) sono costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato Membro dell'Unione europea e hanno la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione;
 - b) verificano, anche mediante dichiarazione sostitutiva resa dai vettori aderenti alla piattaforma tecnologica ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza e la validità dei titoli autorizzativi che legittimano i medesimi vettori allo svolgimento degli autoservizi pubblici non di linea e acquisiscono gli estremi della relativa iscrizione nel registro di cui all'articolo 10-*bis*, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
 - c) nei casi in cui la piattaforma tecnologica prevede la comunicazione diretta all'utente dei dati identificativi del vettore taxi o NCC, tale comunicazione include il numero della licenza o dell'autorizzazione, il Comune che ha rilasciato il titolo e la targa del veicolo. Tali dati sono resi consultabili all'utente stesso, nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, fino a settantadue ore successive al termine del singolo servizio;
 - d) favoriscono, utilizzando anche le informazioni e i reclami ricevuti dagli utenti, la qualità del servizio, nel rispetto degli standard di qualità del servizio fissati dagli enti competenti per la relativa tipologia di servizi;
 - e) conservano per un anno la documentazione di ogni contratto concluso con gli utenti per servizi taxi o servizi di noleggio conducente, in modo da rendere possibile l'esame di eventuali malfunzionamenti e di dar seguito ai reclami degli utenti;
 - f) assicurano che l'utente, prima dell'inizio del servizio di trasporto oggetto del contratto concluso con il vettore, possa interagire mediante strumenti di comunicazione telefonica ovvero altri strumenti tecnologici con il conducente;

- g) assicurano che i dati di cui alla lettera e) siano disponibili e consultabili per l'utente previa procedura di autenticazione informatica sulla piattaforma tecnologica, fino a settantadue ore successive al termine del servizio di trasporto oggetto del contratto concluso con il vettore;
 - h) gestiscono per conto del singolo vettore un servizio di assistenza con riscontro tempestivo relativamente ai servizi di trasporto oggetto dei contratti di trasporto conclusi tramite la piattaforma tecnologica, attraverso la stessa piattaforma;
 - i) pubblicano sulla piattaforma tecnologica le condizioni di servizio, ivi comprese quelle inerenti all'esercizio dei diritti a tutela del consumatore, nonché l'informativa sul trattamento dei dati personali nel rispetto delle norme vigenti.
 - l) nello svolgimento dell'attività di intermediazione e nella gestione delle piattaforme tecnologiche rispettano la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, garantendo altresì la sicurezza e la protezione delle comunicazioni, nonché, nelle fasi del trattamento ove non sia direttamente necessaria l'identificazione, l'anonimato dell'utente.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero delle imprese e del made in Italy possono accedere all'archivio dei vettori e all'archivio dei contratti per lo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza previa aggregazione e anonimizzazione da parte dei gestori delle piattaforme e possono utilizzare i relativi dati anche tramite terzi da essi autorizzati per analisi di settore, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 9.

ART. 9

(Trattamento dei dati personali)

1. I soggetti gestori sono titolari del trattamento dei dati personali effettuato ai fini dello svolgimento di attività di intermediazione volta a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di autoservizi pubblici non di linea attraverso una piattaforma tecnologica. I titolari assicurano che il trattamento sia effettuato nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo n. 196 del 2003, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e che sia effettuato ai soli fini dell'esecuzione delle attività previste dal presente decreto.
2. Gli operatori di infrastrutture digitali, i fornitori di servizi cloud e gli ulteriori soggetti coinvolti nei trattamenti di dati personali operano come responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679. Tali soggetti adottano misure tecniche e organizzative idonee a garantire una tempestiva e adeguata informazione dei titolari del trattamento in caso di violazione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679.
3. Il ricorso ad altri responsabili del trattamento da parte dei soggetti di cui al comma 2 è disciplinato in conformità all'articolo 28, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679, prevedendo misure tecniche e organizzative per fornire ai titolari del trattamento idonei strumenti di controllo delle attività effettuate sotto la propria responsabilità.

ART. 10

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e acquista efficacia al trentesimo giorno successivo la pubblicazione.
2. In sede di prima applicazione, i soggetti gestori perfezionano l'istanza di iscrizione di cui all'articolo 7, comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.